



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Giudice, Dott.ssa Federica Colantonio, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 876/2018 v.g. ad istanza di Vittorino Guarnieri, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Toniol;

visti gli atti della procedura;

visto il decreto di ammissione del 25/05/2018;

letto il verbale di udienza del 24/07/2018;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24/07/2018 ex art. 12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3;

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal proponente Vittorino Guarnieri in data 07/04/2018, come integrata in data 23/07/2018 (con l'inclusione di alcune somme riferite ai tributi in riscossione a mezzo a cartelle esattoriali notificate successivamente al deposito della proposta), che prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato attraverso le risorse del genitore Guarnieri Antonio che ha prestato garanzia per la fattibilità dell'accordo ex art. 8, comma 2, L. n. 3 del 2012 nei termini di cui alla detta proposta;

rilevato che, in sintesi, l'accordo prevede:

- il pagamento, all'insorgenza, del 100% del compenso dell'OCC nominato, dott. Costantino Buzzelli, nella misura che sarà liquidata dal G.D., e delle spese di omologa e di quelle correlate all'esecuzione dell'accordo;

- il pagamento al 100%, entro un mese dall'omologa, del credito iva, nella misura di euro 5.771,32, e ritenute fiscali operate e non versate, nella misura di euro 4.852,06;

- successivamente, il pagamento del 20,54% dei crediti privilegiati, ossia per euro 17.063,63;

- infine, solo dopo aver eseguito i pagamenti dei crediti privilegiati, in via chirografaria, il pagamento del 17,01 % dei crediti chirografari, ossia euro 7.312,99.



vista l'attestazione provvisoria dell'OCC;

visto l'esito della votazione e la conseguente relazione dell'OCC;

rilevato che il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, in quanto l'istante, ex socio accomandatario della società La Palma s.a.s di Guarnieri Vittorino & C (società ceduta da La Palma s.a.s. alla società Mab S.r.l. in data 31.12.2010 e definitivamente cessata in data 01.08.2014), è attualmente dipendente della STAV Vigevano S.p.a. in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansione di autista;

rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente in quanto a fronte di un reddito mensile di euro 1.800,00 sono registrabili debiti per almeno euro 136.686,27 in relazione ad obbligazioni derivanti precipuamente dall'attività di somministrazione alimenti esercitata dalla società La Palma s.a.s di Guarnieri Vittorino & C di cui il signor Guarnieri era socio accomandatario (la società, come detto, è stata ceduta da La Palma s.a.s. alla società Mab S.r.l. in data 31.12.2010 ed è definitivamente cessata in data 01.08.2014);

rilevato che il signor Guarnieri non è proprietario di alcun bene immobile nè di autovettura o motociclo e che all'incirca l'intero stipendio viene utilizzato per far fronte alle proprie spese personali, al mantenimento dei figli minori, al pagamento dell'affitto per l'ex coniuge e alla partecipazione alle spese dell'appartamento in cui il Guarnieri vive, di proprietà dei genitori;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che la domanda è stata sottoscritta altresì dal sig. Guarnieri Antonio che si è obbligato a conferire proprie risorse finanziarie per assicurare l'attuabilità del piano ex art. 8 comma 2 l. 3/2012;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

rilevato che l'incremento dell'indebitamento ascenso, successivamente al deposito del ricorso, a complessivi € 136.686,27, in luogo di quello originariamente esposto pari €133.249,11, non



determina alcuna variazione sul voto poichè non muta l'importo dei crediti chirografari complessivamente sempre pari a € 43.001,94 ma solo quello inerente i crediti privilegiati e del credito IVA;

rilevato che l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la 83,280 % dei creditori ammessi al voto. Al riguardo, ai sensi dell'art. 11, comma 2. L. n. 3 del 2012 “I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”. L'art. 177, comma 3, l.f. in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alle crisi da sovraindebitamento, dispone che “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”. Ne deriva che i dissensi manifestati da INPS sede di CHIETI e INAIL sede di CHIETI-PESCARA potrebbero avere valore di dissenso solo per la componente chirografaria;

vista l'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano presentata in data 22/07/2018;

considerato che la domanda presentata da Guarnieri Vittorino appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria -così come attestato dall'OCC ed appare fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l'attendibilità e fattibilità del piano proposto come attestato definitivamente dall'OCC;

verificata la regolarità della procedura;

P.Q.M.

Omologa l'accordo depositato in data 07/04/2018, come integrato in data 23/07/2018 e proposto ai creditori da Guarnieri Vittorino;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo medesimo sotto il controllo dell'OCC;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012 e dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

dispone che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara; pubblicazione sul quotidiano “il Centro” edizione di Pescara;



riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo.

Così deciso in Pescara il 09/08/2018.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

